

## REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

## relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e quest'ultima deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse a seconda dei prodotti;
- (2) la politica agricola comune ha per scopo l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato e, in particolare, nel settore vitivinicolo, la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; questi obiettivi possono essere raggiunti adattando le risorse ai fabbisogni, in particolare attuando una politica di adeguamento del potenziale viticolo e di valorizzazione della qualità;
- (3) la vigente organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 822/87 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1627/98 <sup>(6)</sup>; alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno sostituirla per far fronte all'attuale situazione del settore vitivinicolo, caratterizzata da una minore frequenza di eccedenze strutturali ma anche dalla persistente possibilità di eccedenze su base pluriennale, in particolare a causa delle notevoli fluttuazioni della produzione che possono manifestarsi da un raccolto all'altro;

- (4) l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round nel 1995 ha condotto a una maggiore apertura del mercato comunitario, sottraendo alle tradizionali misure d'intervento gran parte dell'impatto potenziale, e ha ridotto l'ambito di applicazione delle sovvenzioni all'esportazione, per cui i produttori comunitari devono potenziare la propria competitività; la maggior parte delle esportazioni vengono già effettuate senza sovvenzioni;
- (5) il principale problema di mercato cui devono far fronte alcuni comparti del settore vitivinicolo comunitario è la loro limitata capacità di adeguarsi con sufficiente rapidità ai mutamenti competitivi che si manifestano tanto sul mercato interno che su quello esterno; l'attuale organizzazione comune del mercato non ha offerto alcuna soluzione per le zone viticole la cui produzione non riesce a trovare uno sbocco remunerativo; per le zone con mercati in espansione è mancata la flessibilità sufficiente a permettere prospettive di margini di sviluppo;
- (6) nel 1994 la Commissione ha presentato una proposta per la riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non è stata poi adottata; la situazione del mercato si è nel frattempo modificata;
- (7) occorre pertanto procedere a una riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che garantisca la flessibilità necessaria per adeguare agevolmente il settore ai nuovi sviluppi, con i seguenti obiettivi generali: conservare i miglioramenti realizzati nell'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione, rendere il settore più competitivo a lungo termine, eliminare il ricorso ai meccanismi di intervento come sbocco artificiale per la produzione eccedentaria, sostenere il mercato vitivinicolo e,

<sup>(1)</sup> GU C 271 del 31.8.1998, pag. 21.<sup>(2)</sup> Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU C 101 del 12.4.1999, pag. 60.<sup>(4)</sup> GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.